



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANIELA SETTESOLDI"

Via del Capannone, 19 - 56019 Vecchiano (PI)
codice fiscale: 93044960503 - codice meccanografico: PIIC811002
Tel. + 39 050 868 444 - Fax + 39 050 864 393
PEO: piic811002@istruzione.it - PEC: piic811002@pec.istruzione.it
sito: <http://www.icvecchiano.gov.it> - codice univoco ufficio: UFZNY3



La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. La valutazione ha per oggetto il **processo di apprendimento**, il **comportamento** e il **rendimento scolastico complessivo** degli alunni. La valutazione concorre, con la **sua finalità anche formativa** e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai **processi di autovalutazione** degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. (Dpr 122/09, art. 1, cc. 2-3)

La valutazione **precede, accompagna e segue i percorsi curricolari**. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente **funzione formativa**, di **accompagnamento** dei processi di apprendimento e di **stimolo** al miglioramento continuo. (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione - D.M. 254/2012).

Quindi, **la valutazione** è un processo che si esercita su tutte le componenti e le attività del percorso formativo. La valutazione comporta l'unificazione di tutti i dati raccolti come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza ed è finalizzata anche al processo di autovalutazione da parte degli alunni.

VALUTIAMO:

- **l'apprendimento**, cioè il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e meta cognitivi, con particolare attenzione al processo e non solo al prodotto; quindi il miglioramento rispetto alla situazione di partenza;
- **aspetti del comportamento**, cioè il raggiungimento di obiettivi relazionali: livello di rispetto delle persone, delle norme e regole condivise e dell'ambiente scolastico, l'atteggiamento dello studente.

La valutazione degli aspetti del comportamento tiene in considerazione oltre alle eventuali precise e motivate osservazioni presentate dai singoli docenti, i seguenti indicatori: interesse e partecipazione, impegno, socialità e comportamento.

FUNZIONE DELLE VERIFICHE

Le **verifiche** sono una rilevazione il più possibile oggettiva e quantitativamente misurabile delle conoscenze e delle abilità acquisite dall'alunno. Le verifiche sono strumenti:

con cui l'allievo prende consapevolezza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite, ma anche delle eventuali difficoltà in ordine al percorso acquisito;

con cui il docente identifica gli esiti del suo insegnamento, in vista di una continua messa a punto delle metodologie didattiche e degli obiettivi.

La valutazione, condivisa con l'alunno e comunicata ai genitori, fa sì che entrambi possano partecipare al progetto educativo e didattico, garantendo criteri di equità trasparenza.

ATTRIBUZIONE VOTO/GIUDIZIO

Ogni docente propone al Consiglio di classe un voto espresso in decimi per la scuola secondaria e un livello di apprendimento per la scuola primaria per ciascuna materia di sua pertinenza e il coordinatore di classe anche una proposta per l'attribuzione del giudizio sul comportamento e di educazione civica. E' il consiglio di classe nella sua interezza che determina l'assegnazione finale dei voti delle discipline e del comportamento.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, avendo come riferimento, per la scuola secondaria di I grado, anche lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dall'Istituto. La valutazione del comportamento viene espressa, per tutto il primo ciclo, con un giudizio sintetico. Il collegio dei docenti descrive la corrispondenza tra il giudizio sintetico e i diversi livelli di acquisizione delle competenze di cittadinanza (**vedi tabelle allegate 1 e 2**)

Non essendo più espressa con voto numerico, la valutazione del comportamento non è più rilevante ai fini dell'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

SCUOLA PRIMARIA

La valutazione periodica e finale del processo formativo e dei risultati di apprendimento delle discipline viene espressa attraverso l'attribuzione di giudizi in base a quattro livelli:

- avanzato;
- intermedio;
- base;
- in via di prima acquisizione.

I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l'apprendimento e che permettono di formulare un giudizio descrittivo (**vedi allegato 3**). Per quanto riguarda il comportamento e l'insegnamento della Religione cattolica/materia alternativa si continuerà ad usare i giudizi: ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente

In via transitoria (primo quadrimestre 2020/2021) i giudizi saranno attribuiti ad ogni disciplina; al termine dell'anno scolastico il documento di valutazione riporterà, per ogni disciplina, gli indicatori con i relativi obiettivi di apprendimento e il giudizio assegnato

La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.

Al termine della scuola primaria viene rilasciata la Certificazione delle competenze, secondo il modello nazionale di certificazione (**vedi allegato n. 4**).

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

La valutazione periodica e quella annuale del processo formativo e dei risultati di apprendimento delle discipline viene espressa attraverso l'attribuzione dei voti in cifre della scala decimale, dal quattro al dieci, secondo la corrispondenza tra voto numerico e diversi livelli di apprendimento (**vedi tabella allegata n. 5**).

La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.

Al termine della scuola secondaria di I grado, il Consiglio di classe elabora la certificazione delle competenze acquisite da ogni singolo alunno, secondo il modello nazionale di certificazione (**vedi allegato n. 6**).

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA – SCUOLA PRIMARIA

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente

raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione i docenti della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione deve essere assunta all'unanimità.

CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIONE E LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1. Validità dell'anno scolastico

Prima di procedere alla valutazione, il Consiglio di Classe – presieduto dal DS o da un suo delegato - dovrà validare l'anno scolastico sulla base del seguente criterio:

- il numero delle assenze dell'alunno non deve superare il tetto massimo di $\frac{1}{4}$ rispetto al monte orario complessivo (D. Lgs. n. 62/2017, articolo 5), fatte salve le motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti (Delibera del Collegio docenti n. 24 del 16 maggio 2013);

2. Criteri per l'ammissione e la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato

1. Ammissione con carenze

Qualora si registrino carenze in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato con non più di cinque penalità nelle discipline che risultano insufficienti, in presenza delle seguenti motivazioni :

- progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza;
- concreta possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi nell'anno scolastico successivo, attraverso il recupero (anche autonomo) degli apprendimenti acquisiti parzialmente;
- atteggiamento collaborativo e costruttiva frequenza dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico;
- continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione in classe;
- risultati particolarmente positivi in alcune discipline;

Sono inoltre tenuti in considerazione, quali elementi positivi che concorrono alla valutazione dell'alunno:

- la frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita scolastica;
- l'impegno e la volontà di migliorare;
- il comportamento corretto e collaborativo.

Nel valutare se sia opportuno ammettere o non ammettere un alunno alla classe successiva o all'esame di stato, in considerazione anche del delicato momento di crescita degli alunni in questa fascia d'età, dovranno anche essere valutati:

- eventuali motivi di salute o di consistente disagio psicologico che hanno influito sul rendimento scolastico;
- l'opportunità di inserire l'alunno in un contesto diverso da quello frequentato;
- il livello complessivo di maturazione raggiunto.

In caso di valutazione positiva degli aspetti sopra descritti e considerate recuperabili le lacune dell'alunno, il Consiglio procede ad ammettere l'alunno alla classe successiva o all'esame di stato tramite votazione.

Dato che è stata abrogata la disposizione finora vigente ai sensi dell'art. 2 comma 7 del DPR n.122/2009, sul documento di valutazione sarà quindi registrato il voto.

2. Alunni con PDP

Le modalità di valutazione degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) sono regolate dall'art. 11 del D. Lgs. n. 62 del 2017:

“Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto (...) nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe” (comma 9).

La valutazione sarà coerente con il Piano Didattico Personalizzato (PDP) che conterrà le attività didattiche individualizzate e personalizzate, gli strumenti compensativi e le misure dispensative, le forme di verifica e valutazione personalizzate.

“Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato, le scuole adottano modalità che consentano all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi” (comma 10).

3. Alunni con PEI

Riguardo all'ammissione delle alunne e degli alunni con disabilità, il D. lgs 62/2017, all' art. 11 comma 1 e 3, dispone quanto segue:

“1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Piano Educativo Individualizzato); trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.”

“3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene (...) tenendo a riferimento il Piano Educativo Individualizzato.”

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Il D. Lgs. 62/2017, all'articolo 6 comma 5, prevede che il voto di ammissione all'esame sia espresso dal Consiglio di classe in decimi considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunno nel triennio.

Il Consiglio di classe, quindi, in sede di scrutinio finale, prenderà in considerazione la media dei voti finali del primo, secondo e terzo anno, la partecipazione costante e proficua, l'evoluzione dell'impegno, della partecipazione e della motivazione, la frequenza dei laboratori e/o attività aggiuntive proposte dalla scuola e il comportamento (provvedimenti disciplinari, sospensioni, rapporti ripetuti ecc.) ed esprimerà il voto di ammissione.

Per quanto concerne gli alunni diversamente abili si ricorda che le medie finali del percorso scolastico fanno riferimento agli obiettivi previsti dal PEI.

ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE DELL'ESAME DI STATO

Il D. Lgs. 62/2017, all'articolo 8 commi 7 e 8, dispone che “la commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame”.

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA

Il Decreto legislativo n. 62/2017 all'articolo 1 comma 5 recita: “Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.”

Le modalità di comunicazione adottate dal Collegio dei docenti dell'I.C. “Settesoldi” sono:

il sito istituzionale, per le comunicazioni e le informazioni che riguardano l'intera comunità scolastica;

il registro elettronico; sul registro elettronico, i genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria, tramite l'utilizzo delle credenziali loro riservate, possono vedere i voti, le assenze, le note disciplinari e le altre comunicazioni relative ai singoli alunni; le attività svolte, i compiti assegnati, i promemoria relativi alla classe di appartenenza; i documenti pubblicati sulla bacheca della classe o della scuola;

il diario scolastico; nella scuola secondaria è strumento di comunicazione di avvisi vari (scioperi ecc.) e delle note disciplinari meno gravi che non vengono riportate sul registro di classe;

i ricevimenti; i ricevimenti individuali sono organizzati dai docenti della scuola media generalmente al mattino, un'ora a settimana, in tre periodi dell'anno che vengono comunicati all'inizio di ogni anno scolastico; i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria ricevono per appuntamento al di fuori dall'orario delle lezioni;

consegna dei documenti di valutazione periodici e finali; i documenti di valutazione della scuola primaria e secondaria sono disponibili on line al termine degli scrutini

Consigli di classe e di interclasse; anche gli organi collegiali sono strumenti di comunicazione tra scuola e famiglie. È compito dei rappresentanti comunicare agli altri genitori gli argomenti di carattere generale discussi nei Consigli.

Oltre a ciò, al termine di ogni tornata di Consigli di classe della scuola secondaria, scrutini compresi, è compito del coordinatore contattare i genitori degli alunni che manifestano situazioni problematiche o critiche in ambito didattico o disciplinare; di regola, ai genitori viene proposto un appuntamento per un colloquio in cui si possa analizzare la situazione dell'alunno interessato e monitorare il suo percorso durante l'anno scolastico; la convocazione può avvenire tramite la posta elettronica del registro, fonogramma o lettera raccomandata.

Aggiornato con delibera n. 38 del collegio dei docenti del 11 maggio 2023

